DIRITTI DEI CONVIVENTI DI FATTO

La convivenza di fatto si istituisce tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone.

DIRITTI DEI CONVIVENTI

- Diritti previsti dall'ordinamento penitenziario per i coniugi;
- Diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica;
- Possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, per le modalità di trattamento del corpo e per le celebrazioni funerarie;
- In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
- Diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
- Rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all'appartenenza ad un nucleo familiare;
- Estensione al convivente della disciplina relativa all'impresa familiare;
- Legittimazione ad instaurare i procedimenti di interdizione, curatela ed amministrazione di sostegno;
- Possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del convivente di fatto;
- Possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi;
- Diritto agli alimenti per il convivente in stato di bisogno, in caso di cessazione della convivenza di fatto;
- Estensione del diritto al risarcimento del danno per fatto illecito in caso di morte del convivente di fatto a favore del convivente di fatto superstite.